



Consorzio di Sviluppo
Industriale del Fermano

Istituito con Legge Regionale del 1° Giugno 1999 n° 16

S T A T U T O

Adottato dall'Assemblea dei Soci in data 23.12.1999

Approvato con D.P.R.G. n. 23 del 14.2.2000

Modificato dal Consiglio Generale con deliberazioni n°17 del 18.01.2002, n°26 del 12.06.2002, n° 44 del 30.06.2004
e n. 66 del 2.07.2007

TITOLO I - Principi Generali

CAPO I - Composizione e scopi

Art. 1 (Costituzione)

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 16 del 01.06.1999, pubblicata sul B.U.R. n. 61 in data 10 Giugno 1999 è istituito il Consorzio di Sviluppo Industriale del Fermano.
2. La costituzione del Consorzio di Sviluppo Industriale avviene con le procedure di cui alla suddetta legge regionale di istituzione, essendo la Regione titolare delle funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, all'individuazione dei distretti industriali di medie imprese, al finanziamento di progetti innovativi di tali consorzi e al controllo sui piani economici e finanziari del Consorzio.¹

Art. 2 (Denominazione, Natura e Sede)

1. La denominazione è: "Consorzio di Sviluppo Industriale del Fermano".
2. La natura è di: Ente Pubblico Economico.
3. La sede provvisoria è sita in: Fermo, C.da Campiglione, 20, dove si riuniscono ordinariamente gli organi dell'ente. La stessa sarà definita dagli organi competenti.
4. Il logotipo è: Co.S.I.F.
5. Il logo deve rappresentare l'identità del territorio e viene approvato dal Consiglio Generale.
6. Le modifiche della denominazione, sede e logo sono deliberate dal Consiglio Generale.

Art. 3 - (Durata)

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento, che potrà avvenire in qualunque momento, dovrà essere deliberato dal Consiglio Generale.

Art. 4 (Soci fondatori)

1. Sono soci fondatori del Consorzio, ai sensi della Legge Regionale n. 16/99 :
 - a) i Comuni di:

1) Altidona	2) Amandola	3) Belmonte Piceno
4) Campofilone	5) Carassai	6) Cossignano
7) Cupra Marittima	8) Falerone	9) Fermo
10) Francavilla d'Ete	11) Grottazzolina	12) Lapedona
13) Magliano di Tenna	14) Massa Fermana	15) Massignano
16) Montalto delle Marche	17) Monsampietro Morico	18) Montedinove
19) Montefalcone Appennino	20) Montefiore dell'Aso	21) Montegiberto
22) Montegiorgio	23) Montegranaro	24) Monteleone di Fermo
25) Montelparo	26) Monte Rinaldo	27) Monterubbiano
28) Monte San Pietrangeli	29) Monte Urano	30) Monte Vidon Combatte
31) Monte Vidon Corrado	32) Montottone	33) Moresco
34) Ortezzano	35) Pedaso	36) Petritoli
37) Ponzano di Fermo	38) Porto San Giorgio	39) Porto Sant'Elpidio
40) Rapagnano	41) S.ta Vittoria in Matenano	42) Sant'Elpidio a Mare
43) Servigliano	44) Smerillo	45) Torre San Patrizio
 - b) la Provincia di Ascoli Piceno;
 - c) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ascoli Piceno;
 - d) l'Unione Industriali del Fermano;
 - e) la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo;
 - f) l'Associazione Piccole e Medie industrie della Provincia di Ascoli Piceno.

¹ D.P.R. n. 616/77, art. 65 – L. 317/91, art.36 – D.L. 244/95, convertito in L. 341/95, art. 2

Art. 5 -(Nuove adesioni)

1. Possono aderire al Consorzio altri Enti Locali Territoriali e altri soggetti di cui alla L.R.n. 48/96 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.
2. Il Consiglio Generale esamina le domande di nuove adesioni e ne delibera l'accoglimento.
3. L'adesione al Consorzio comporta l'accettazione dello Statuto oltre l'acquisizione di quote di capitale il cui valore verrà certificato annualmente dai Revisori dei Conti.
4. Il versamento delle quote dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di accettazione.
5. Le modalità di attribuzione delle quote di partecipazione sono stabilite al successivo art. 16.
6. Le quote possedute dagli Enti Locali Territoriali non possono essere inferiori al 51% delle quote dell'intero capitale consortile.

Art. 6 - (Modalità di recesso)

1. I soggetti consorziati hanno facoltà di recesso e la delibera relativa dell'organo competente deve pervenire al Presidente del Consorzio entro il 30 Giugno di ogni anno.
2. Di tale volontà prende atto il Consiglio Generale nella prima seduta utile dopo la comunicazione da parte del socio recedente.
3. Il recesso ha decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo e il socio receduto rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, e per la durata di cinque anni per i mutui già contratti.
4. Lo stesso deve essere in regola con tutti i versamenti dovuti, non ha diritto alla liquidazione della quota parte del capitale, né alla quota parte del patrimonio netto che dovranno essere mantenuti integri per il raggiungimento degli scopi consortili.
5. Il socio sopra indicato, receduto prima dell'eventuale scioglimento e liquidazione del Consorzio, ha diritto alla quota parte del patrimonio liquidato a condizione che l'inizio della liquidazione avvenga entro i dieci anni dal suo recesso.

Art. 7- (Finalità)

1. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo integrato ed equilibrato attraverso iniziative produttive, industriali, artigianali, commerciali e turistiche, nonché attraverso i servizi relativi. Svolge compiti di coordinamento, concertazione e razionalizzazione delle risorse attraverso la promozione di forme associative, di cooperazione e accordi di programma, con particolare riferimento alle aree più deboli.
2. Il Consorzio svolge funzioni territoriali ricomprendendo e coordinando le competenze e le attività previste per i distretti industriali, nei territori di sua spettanza, ferme restando le proprie competenze specifiche e nei limiti consentiti dalla legislazione statale e regionale.
3. Il Consorzio, ferme restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 19/11/1996 n.48 e la sua natura di Ente Pubblico Economico, può anche svolgere funzioni di strumento della Regione o di altri enti di programmazione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli stessi.

CAPO II - Funzioni e competenze

Art. 8 - (Programmazione regionale e territoriale)

1. Il Consorzio svolge, nell'ambito dei territori dei Comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali nei quali opera, la propria attività in un quadro di programmazione generale e di settore della Regione, con il compito di coordinamento dei vari interventi sul territorio e della promozione dell'immagine territoriale.
2. Tale attività consiste nel promuovere le condizioni necessarie per lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, realizzando e gestendo infrastrutture per l'industria, e per le piccole e medie imprese, completando rustici industriali, attivando servizi reali alle imprese e iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, ed ogni altro servizio connesso con tali attività².
3. Il Consorzio può provvedere anche all'esecuzione, allo sviluppo e alla gestione delle opere relative agli allacciamenti stradali e ferroviari, agli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia, di illuminazione, alle fognature, alla si-

² Art. 36, comma 5, legge n. 317/91 - Art. 11 DL n. 244/95, convertito in legge n. 341/95.

stemazione dei terreni, alle opere relative ai porti nonché a tutte quelle di interesse generale idonee anche a favorire la localizzazione industriale.³

Art. 9 - (Attività urbanistica e sul territorio)

1. Nell'ambito della programmazione regionale generale e di settore (PRS, distrettualizzazione, PIT, cantieri progettuali, ecc.) e provinciale (PTC) e, comunque, nell'ambito della programmazione e pianificazione di area vasta (PRUSST, ecc.), il Consorzio, nella sua funzione specifica di coordinamento e promozione dell'assetto urbanistico del territorio, può redigere ed adottare, previo parere dei Comuni consorziati, gli strumenti urbanistici e relative varianti riguardanti le aree di sviluppo industriale, artigianale, commerciale e turistico, dallo stesso acquisite; tali piani regolatori saranno approvati dalla Provincia con le stesse procedure previste per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, di cui alla L.R. n. 34/92.⁴

2. Gli strumenti urbanistici approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 12 della LR 34/1992.

3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, il Consorzio deve tenere conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale (⁵): termini e modalità dell'iter amministrativo di tali piani sono specificati nell'art. 11 del DL 244/95, convertito in legge 341/95.

4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 8 e al comma 2, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle infrastrutture ad uso collettivo necessarie alla localizzazione di attività industriali e delle opere portuali ⁵ equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le procedure per l'espropriazione indicate all'articolo 53 del DPR 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dal Presidente del Consorzio, previa comunicazione ai Sindaci dei territori interessati.

6. Il Consorzio può avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il Consorzio può, inoltre, mediante accordo di programma con i Comuni e/o privati interessati, stabilire le forme di gestione, singola o associata, delle aree produttive già previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 10 - (Accordi di programma)

1. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 48/96, il Consorzio può concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici, soci e non, accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa, con riferimento anche alle deliberazioni provinciali.

2. In caso di partecipazione del Comune o dei Comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, esso, una volta ottenuto il consenso unanime di tutte le amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Provincia, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, e può sostituire le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune o dei Comuni interessati, secondo le procedure e i contenuti di cui alla sopra richiamata delibera provinciale.

4. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 11 - (Conferenza dei servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa del Consorzio, o gestito per convenzione, il Direttore indice la conferenza dei servizi e uffici interessati.

2. Le conferenze sono indette, in particolare, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di servizi o uffici dell'Amministrazione regionale, provinciale, comunale o di altre amministrazioni.

³ Art. 50 D.P.R. n. 218/78.

⁴ L. 237/93, artt. 11, 11 bis, 11 ter - D.L. 244/95, convertito in L. 341/95, art. 11

⁵ D.P.R. 218/78, artt. 49, 50 e 56

In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Presidente del Consorzio il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 articolo 1, comma 59 e successive integrazioni.

Art. 12 - (Compiti)

1. Le funzioni e le attribuzioni del Consorzio sono quelle previste dalle norme e disposizioni riguardanti il Consorzio.

2. Il Consorzio, nell'ambito dei territori dei Comuni consorziati e dei distretti di sviluppo industriale in cui opera, provvede in particolare:

- a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative, con l'acquisizione di risorse pubbliche e private, per promuovere lo sviluppo produttivo industriale, artigianale, commerciale, turistico nonché dei servizi nelle zone di intervento;
- b) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche e al marketing territoriale con riferimento alla promozione e certificazione di marchi di qualità;
- c) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento e a quella degli Sportelli Unici per le Imprese, di cui al D.P.R. n. 447/98, in forma associata e quale supporto tecnico ai responsabili comunali, e in collaborazione con le C.C.I.A.A. e le Province;
- d) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione, le Università, gli Enti locali e altri soggetti, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi degli imprenditori, comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità e di nuova occupazione ed impresa con particolare riguardo ai giovani;
- e) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 48/96, nonché alle pubblicizzazioni di attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;
- f) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il comitato direttivo del Consorzio con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;
- g) alla costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
- h) alla vendita, alla locazione ed alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti, oltre che all'affidamento in gestione o concessione a terzi dei beni di proprietà o conferiti dai soci;
- i) alla realizzazione e gestione di aree produttive industriali, artigianali, turistiche, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
- j) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle varie attività, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio;
- k) alla realizzazione ed alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
- l) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi ed all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;
- m) all'esercizio ed alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica di calore in regime di autoproduzione;
- n) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni consorziali;
- o) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e della relativa legge regionale di attuazione;
- p) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dal Consorzio;
- q) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consorziali di cui all'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991 n. 317;
- r) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto o la partecipazione a società per la gestione di servizi.

Art. 13 - (Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione e convenzioni)

1. I Comuni possono affidare al Consorzio la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi, delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Consorzio stesso.

2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai Comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali all'attrezzatura della stessa.

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale sul cui territorio esse ricadono.

4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.

5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.

7. Inoltre il Consorzio può fare da stazione appaltante e realizzare infrastrutture anche per conto sia della Provincia che della Regione Marche come previsto dall'art. 11 della L.R. 19/11/1996 n. 48 o per conto di altri Enti.

Art. 14 - (Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture)

1. La Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti possono affidare al Consorzio la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'Ente Pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti, gli Enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative.

4. Il Consorzio provvede alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

TITOLO II - Aspetti economici e finanziari

Art. 15 - (Capitali e mezzi finanziari)

1. Il Capitale del Consorzio è formato dalle quote di partecipazione dei soci fondatori e da quelle dei soci che vi aderiranno successivamente (intendendo per quota la frazione minima di partecipazione al capitale consortile), aumentato dagli utili e diminuito dalle perdite derivanti dalla sua attività.

2. I mezzi finanziari di cui il Consorzio può disporre sono costituiti, oltre che dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

- a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte dei partecipanti, individuato secondo criteri indicati nel successivo articolo 17 del presente Statuto;
- b) dai fondi provinciali, regionali, statali e comunitari appositamente destinati allo studio, programmazione, razionalizzazione, promozione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;
- c) da finanziamenti concessi da Istituti di Credito anche a medio termine;
- d) dai contributi/rimborsi percepiti nella prestazione dei servizi convenzionati che saranno prestati ai soci e fruitori degli stessi;
- e) dai contributi che saranno erogati da altri soggetti a favore del Consorzio medesimo sia per la sua attività generale che per eventuali compiti tematici.

3. Per l'ottenimento di mutui da parte di Istituti di Credito concessi per le finalità del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978 n. 218 anche la Regione o gli Enti locali possono prestare garanzia.

Art. 16 - (Quote di partecipazione)

1. Ogni soggetto aderisce al Consorzio con responsabilità pari alle proprie quote di partecipazione.
2. Il valore di una quota è pari a € 1.032,91
3. Fermo restando il limite di cui all'art. 5 comma 6 le quote assegnate ai soci non Comuni non potranno superare il 45% delle quote complessivamente assegnate.
Il numero delle quote di partecipazione assegnate ad ogni Comune è determinato in misura fissa in rapporto al numero di abitanti convenzionali, in ragione di una quota ogni duemila (2.000) abitanti, con arrotondamento in eccesso alla fascia superiore, oltre ad una ulteriore quota aggiuntiva uguale per tutti, opzionale per i Comuni con meno di tremila (3.000) abitanti. Le quote opzionali non sottoscritte possono essere ripartite tra i Comuni al di sotto di 3.000 abitanti.
4. Ai fini dell'attribuzione delle quote di cui al comma precedente, il numero degli abitanti di ogni Comune verrà computato sulla base del dato della popolazione residente rilevato dall'ISTAT, dell'anno precedente.
5. [abrogato]
- 5 bis. In caso di ingresso di nuovi socio ovvero di compravendita di quote fra soci, dovranno comunque essere sempre rispettati i limiti di cui al comma 3.
6. [abrogato]
7. Il versamento delle quote di partecipazione dovrà essere effettuato entro e non oltre i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del Presidente del Consorzio che ne stabilisce le relative modalità.

art. 16 bis – (Alienazione delle quote)

1. Qualora un socio intenda alienare parte delle quote sottoscritte, ne dovrà dare preventiva comunicazione scritta, comprendente una relazione esplicitante le motivazioni che hanno portato a tale decisione, al Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti. Sulla proposta provvede il Consiglio Generale nella prima seduta utile deliberando nei tempi e nei modi di cui all'art.29 comma 3 bis.
2. Qualora un socio intenda cedere parte delle proprie quote, a soci esistenti o potenziali, questo può essere effettuato solo all'interno di categorie omogenee, ovvero soci Comuni o soci non Comuni. Ai soci appartenenti alla medesima categoria spetta il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote, da esercitarsi entro tre mesi dalla riunione del Consiglio Generale di cui al comma 1. Il socio che intenda avvalersi del diritto di prelazione dovrà darne comunicazione al presidente e al collegio dei revisori dei conti. Qualora più di un socio faccia domanda di acquisto per le medesime quote, queste saranno assegnate mediante riparto se maggiori di una, mediante sorteggio negli altri casi.
3. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita, il valore delle quote sarà quantificato dai revisori dei conti sulla base di quello certificato annualmente di cui all'art. 5.

Art. 17 - (Contributo annuale di dotazione ordinaria dei partecipanti)

1. Il contributo annuale dei partecipanti dell'anno successivo è determinato dal Consiglio Generale contestualmente all'approvazione del piano programma e del bilancio di previsione economico di cui agli artt. 19 e 20, in modo proporzionale al numero di abitanti per quanto concerne i Comuni; per ogni altro socio il contributo è rapportato alle quote possedute che, in modo convenzionale, equivalgono a 2.000 abitanti ciascuna.
2. Tali contributi, determinati in un corrispettivo per abitante, una volta deliberati dagli enti aderenti nel rispetto dei propri ordinamenti, vanno versati entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento, o, in presenza di proroghe per gli Enti Pubblici Territoriali, entro tre mesi dalla data di approvazione del bilancio. Il mancato pagamento di essi nei termini comporterà l'avviamento della procedura di recupero del credito nonché l'esclusione del solo diritto di voto dall'Assemblea fino a quando non verrà regolarizzata la posizione di morosità. Il protrarsi per oltre un 1 anno della situazione di morosità del socio, ne comporta la decadenza del Consorzio, che deve essere formalmente deliberata dal Consiglio Generale su proposta del Comitato Direttivo. Tale criterio si attua anche nei confronti dei soci non in regola con i versamenti delle quote associative"

Art. 18 - (Patrimonio)

1. Il Patrimonio del Consorzio è costituito dai beni, come indicati negli appositi inventari contenenti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore allegati al bilancio.

Art. 19 - (Strumenti di programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio vanno definiti in un documento operativo di programmazione generale delle attività e finalità annuali (piano-programma) e in un bilancio di previsione annuale e triennale.
2. Gli schemi sia del piano di programmazione che del bilancio di previsione economica e del bilancio di previsione e relativi allegati, sono predisposti dal Direttore generale, sulla base delle indicazioni del Comitato Direttivo, che li adotta e vengono approvati dal Consiglio Generale.

3. In prima applicazione il Consiglio approva il piano entro tre mesi dal suo insediamento o in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Art. 20 - (Bilancio di previsione economico)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione economico, predisposto dal Direttore Generale in pareggio ed in conformità alle norme vigenti, viene adottato dal Comitato Direttivo, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, ed approvato dal Consiglio Generale entro il 31 Dicembre.
3. Gli allegati al bilancio di previsione annuale e triennale sono:
 - a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con le relative previsioni di spesa e le relative entrate;
 - b) le tabelle delle spese per il personale/struttura, con le variazioni previste per l'anno;
 - c) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
 - d) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo;
 - e) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21- (Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre si compone del conto economico e dello stato patrimoniale ed è corredato da una relazione del Direttore Generale illustrativa dell'attività gestionale e da tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati.
2. Esso viene predisposto dal Direttore Generale e presentato al Comitato Direttivo, che lo adotta e lo trasmette, entro i cinque giorni successivi dalla sua adozione, al Collegio dei revisori per la predisposizione della relazione di accompagnamento.
3. Nel caso di perdita di esercizio il Comitato Direttivo deve analizzare in un apposito documento le cause che l'hanno determinata ed indicare i provvedimenti adottati al contenimento della perdita o per ricondurre in equilibrio la gestione.
4. Il conto consuntivo, unitamente alla relazione dei Revisori e quella eventuale del Comitato Direttivo, deve essere presentato al Consiglio Generale per l'approvazione entro 6 mesi dalla conclusione della gestione.
5. Il Comitato Direttivo, con l'adozione del conto, propone la destinazione dell'eventuale utile di esercizio, da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statutari.

Art. 22 - (Servizio di tesoreria)

1. Il Consiglio Generale ha la facoltà di affidare il servizio di tesoreria ad un istituto di credito stipulando apposita convenzione.

TITOLO III - Organi di amministrazione

Art. 23 - (Organi)

1. Sono Organi del Consorzio:
 - a) Il Consiglio Generale
 - b) Il Comitato Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Il Direttore è organo tecnico del Consorzio, mentre il Segretario, nella fase transitoria, ed il personale sono organi tecnici se investiti di attività gestionale.

CAPO I - Il Consiglio Generale

Art. 24 - (Composizione)

1. Il Consiglio Generale del Consorzio è composto dai rappresentanti dei soci consorziati come segue:
 - per i Comuni e la Provincia: dal Sindaco e dal Presidente o da un loro delegato, scelto all'interno degli organi istituzionali dell'Ente delegante;

- per ogni altro socio: dal Presidente o da un suo delegato, scelto all'interno degli organi istituzionali dell'Ente delegante.

2. Ogni componente rappresenta il numero delle quote sottoscritte dal soggetto di appartenenza secondo quanto indicato al precedente art. 16.

3. Hanno diritto di voto, e vengono computati ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Generale, i soci in regola con i versamenti della contribuzione annuale.

4. Il Consiglio Generale del Consorzio è insediato nelle proprie funzioni con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dello Statuto.

Il componente del Consiglio Generale, può, di volta in volta, delegare per iscritto una persona di fiducia scelta all'interno degli Organi Istituzionali dell'Ente delegante.

Nelle assemblee ogni socio può farsi rappresentare anche da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di un massimo di due deleghe che rappresentino un massimo di 40 quote.

Nel caso di Unioni di Comuni, il presidente dell'Unione, od uno dei sindaci dei Comuni aderenti all'Unione stessa, in deroga a quanto sopra riportato potrà risultare portatore delle deleghe di tutti i Comuni appartenenti all'Unione stessa.

5. Ai membri delegati si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dalla carica di Consigliere comunale.

6. L'accertamento di esse spetta al Consiglio Generale che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi di tali cause.

Art. 25 - (Durata e sostituzioni)

1. Il Consiglio Generale non ha termini di durata: esso si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto dei consorziati.

2. La cessazione dalla carica del rappresentante legale del socio comporta l'automatica decadenza da componente del Consiglio Generale .

3. Il delegato dura nella funzione finché permane in carica il delegante (Sindaco o Presidente) o l'organo designante e salvo espresso atto confermatario del nuovo Sindaco o Presidente o del nuovo organo.

4. In caso di dimissioni o di qualunque altra causa di cessazione del delegato da componente del Consiglio Generale, questo prenderà atto della sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione.

Art. 26 - (Competenze)

1. Il Consiglio Generale, quale organo di programmazione e di controllo politico e amministrativo, è competente limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Adotta lo statuto e le modificazioni;
- b) Elegge il Presidente ed il Comitato Direttivo;
- c) Elegge, con votazioni separate, con voto limitato a uno, i due membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti determinandone il contributo di ingresso e decide altresì sulla decadenza dei consorziati;
- d bis) decide sulla alienazione delle quote da parte di un socio.
- e) Determina le quote a carico dei Consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
- f) Approva l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli Enti consorziati e della Regione, e ne stabilisce i criteri generali di esercizio e/o gli schemi di convenzione;
- g) Fissa le indennità spettanti ai componenti degli organi consortili, assumendo come termini di riferimento le indennità erogate ai corrispondenti organi dipendenti dalla Regione o da società a prevalente partecipazione pubblica;
- h) Approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;
- i) Approva la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- j) Approva i bilanci, le relative variazioni ed i conti consuntivi e un documento operativo di programmazione generale delle attività e finalità annuale e triennale allegato
- k) Delibera sulla contrazione dei mutui;
- l) Adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;
- m) Istituisce le Commissioni Consultive eleggendone i componenti nel proprio seno;
- n) Recepisce le relazioni sulle linee programmatiche predisposte dal Direttivo e la verifica periodica, almeno semestrale, dell'attuazione del programma di governo.
- o) Provvede alla definizione dei criteri per la nomina dei rappresentanti del Consorzio in altri Enti o società.

Art. 27 - (Convocazione)

1. Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo.

2. Il Consiglio può essere convocato dal Presidente anche in luoghi diversi dalla sede del Consorzio.

3. Il Presidente convoca, inoltre, il Consiglio ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Comitato Direttivo, o da almeno un quarto (1/4) dei soci ed in quest'ultimo caso entro venti (20) giorni dalla richiesta.

4. Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax, ai singoli componenti, spedita almeno otto giorni prima della data della seduta; in caso d'urgenza il termine può essere abbreviato sino a tre giorni.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

6. L'avviso di convocazione deve prevedere, nel caso in cui non si raggiunga il numero legale per l'adozione dei provvedimenti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione da tenersi con intervallo non inferiore a 24 ore dall'orario previsto per la prima convocazione.

7. L'avviso di convocazione del Consiglio Generale deve essere inviato ai singoli componenti presso le sedi degli Enti ed organismi consorziati e pubblicato all'Albo del Consorzio.

Art. 28 - (Funzionamento)

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o inadempienza, dal componente anziano di cui all'art. 32, comma 1 bis con funzioni vicarie.

2. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano del Consiglio Generale medesimo, presente alla riunione.

3. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

4. In caso di votazione non palese designa tre (3) consiglieri per le funzioni di scrutatori, i quali assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

5. Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Ogni consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto in caso di trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

8. Le deliberazioni sono esposte in apposito albo consortile per la durata di giorni quindici (15) e la pubblicazione sarà curata dal Direttore.

9. I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Direttore e, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente del Consorzio, raccolti in apposito registro.

10. Anche i lavori assembleari saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 29 - (Validità delle sedute e votazioni)

1. Per l'adozione dello statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci, come previsto dalla legge Regionale istitutiva n. 16/99;

2. Per l'adozione di atti di tipo straordinario, come definiti al comma tre, è necessaria, per la validità della seduta in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda la presenza di almeno 1/3 dei soci che rappresentino comunque la maggioranza delle quote di partecipazione del Consorzio. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei componenti che rappresentano la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione del Consorzio.

2 bis. Per ogni modificazione statutaria, ove la maggioranza di cui al comma precedente non venga ottenuta alla prima votazione, si procede ad ulteriori votazioni da tenersi nella stessa seduta. Ove la maggioranza richiesta non si raggiunga nemmeno alla terza votazione, si procede ad una quarta votazione in cui sarà sufficiente, sempre con la presenza della maggioranza dei soci, il voto favorevole dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote sottoscritte di partecipazione dei presenti.

3. Sono considerati atti di tipo straordinario: quelli per l'approvazione del bilancio preventivo e del documento operativo di programmazione generale delle attività e finalità annuale e triennale, per le modificazioni allo Statuto, per la decadenza dei componenti e l'ammissione al Consorzio di nuovi soci, per l'alienazione di quote da parte di un socio, per la nomina e revoca del Presidente e dei membri del Comitato Direttivo, per lo scioglimento del Consorzio.

3.bis Per l'alienazione delle quote da parte di un socio la seduta, in qualunque convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei soci che rappresentino almeno i 2/3 delle quote sottoscritte. Per l'adozione della delibera è necessario il voto favorevole dei componenti l'assemblea che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione al Consorzio.

4. Per l'adozione di atti di tipo ordinario, ovvero tutti quelli non considerati straordinari, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei soci che rappresentino comunque la maggioranza delle quote di partecipazione del Consorzio. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote rappresentate, non computando quelle degli astenuti.

Art. 30 - (Obbligo di astensione)

1. I componenti degli organi consortili debbono astenersi dal prendere parte dalle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado civile o il conferimento di impieghi ed incarichi ai medesimi.

2. Tale obbligo comporta anche quello di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di tali argomenti.

CAPO II - Comitato Direttivo

Art. 31- (Composizione e durata)

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da altri dieci (10) membri eletti dal Consiglio Generale al proprio interno. Tale numero può essere aumentato in ragione di due componenti per ogni aumento di cinquanta (50) quote fino ad un massimo di tredici (13) componenti.

2. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni al Consiglio Generale scelti all'interno degli Organi Istituzionali degli Enti deleganti in carica al momento della nomina.

3. Per la validità delle sedute del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il Comitato Direttivo dura in carica tre (3) anni.

5. Si procede comunque al rinnovo del Comitato Direttivo quando il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà dei componenti stessi.

6. Il Comitato Direttivo può essere sciolto, attraverso lo strumento della mozione di sfiducia, ove ricorrano gravi motivi che siano di pregiudizio al regolare funzionamento dello stesso. A tal fine la mozione motivata deve essere sottoscritta da un numero di componenti che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei soci.

7. La mozione deve essere messa in discussione non prima di quindici (15) giorni e non oltre trenta (30) giorni dalla sua presentazione e votata per appello nominale con la maggioranza di cui al 4° comma del precedente articolo 29.

8. Essa deve inoltre contenere la proposta di nomina di un nuovo Comitato Direttivo che si intende nominato con l'approvazione della mozione di sfiducia

9. Con la stessa procedura di cui ai commi 5 e 6 viene deliberata la revoca di ciascun singolo componente il Comitato Direttivo.

10. In caso di dimissioni del Comitato Direttivo, questo continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla formalizzazione delle dimissioni.

11. In caso di dimissioni, decadenza, revoca, decesso o impedimento di ciascun singolo componente il Comitato Direttivo, il Consiglio Generale provvede alla sua sostituzione entro trenta (30) giorni con le modalità di cui all'articolo successivo.

Art. 32 - (Elezione)

1. Il Consiglio Generale elegge nella prima seduta, per la cui validità è necessaria la maggioranza dei soci, con due votazioni separate, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Direttivo, questi ultimi con voto limitato a (1) uno.

1 bis. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono esercitate dal componente "anziano" del Comitato Direttivo individuato nel componente eletto con il maggior numero di voti e, a parità di voti, nel più anziano di età

2. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto; per i componenti l'elezione avviene con unica votazione e vengono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti rappresentati dalle quote. Tale sistema di votazione è valido anche per la elezione dei componenti il Collegio dei Revisori.

3. In caso di parità di voti riportati dall'ultimo componente viene eletto il soggetto più anziano di età.

4. Per lo svolgimento della votazione a scrutinio segreto a ciascun componente vengono consegnate tante schede quante sono le quote di partecipazione che rappresenta.

5. La carica, pur in rappresentanza dell'organismo aderente, è personale e non delegabile ed ogni assenza deve essere motivata e comunicata per iscritto al Presidente entro i dieci giorni successivi alla seduta dell'organo: la mancata partecipazione a tre sedute consecutive o a cinque nel corso di un anno senza giusto motivo può dar luogo ad una procedura per la decadenza.

6. La decadenza e la conseguente surroga sono deliberate dal Consiglio Generale con le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 33 - (Competenze)

1. Il Comitato Direttivo collabora con il Presidente nell'amministrazione del Consorzio per l'attuazione degli indirizzi generali di governo, attua le deliberazioni del Consiglio Generale e compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Generale e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Direttore e del personale a cui siano state attribuite funzioni gestionali, previste dalle leggi o dallo Statuto.

2. Svolge, in collaborazione con il Presidente attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Generale al quale il Presidente, sentito il Comitato, riferisce almeno annualmente sull'attività svolta. L'attività propositiva del Comitato si realizza mediante le proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Generale.

3. In particolare:

- a) attua i piani economici, finanziari e operativi, sulla base degli indirizzi e atti di Consiglio e dagli accordi di programma; i piani economici e finanziari vanno trasmessi entro trenta (30) giorni dalla loro adozione alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza;
- b) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
- c) fissa i criteri, e i relativi importi, per cedere in proprietà, in locazione, in concessione o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha la disponibilità;
- d) nomina il Direttore del Consorzio;
- e) determina i rimborsi e le indennità da liquidare ai membri del Direttivo in relazione ad incarichi specifici formalmente conferiti ed assolti nonché ai componenti del consiglio Generale chiamati a far parte di Commissioni Consultive.

CAPO III - Il Presidente

Art. 34 - (Elezione, durata e rappresentanza)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale a scrutinio segreto con le modalità e maggioranze di cui all'art. 31, e non è immediatamente rieleggibile dopo due mandati interi consecutivi.

2. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione del Consorzio di cui ha la rappresentanza legale.

Art. 35 - (Funzioni)

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni demandategli dalla legge e specificate nel presente Statuto:

- a) convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo;
- b) attribuisce incarichi specifici e/o di settore ai membri del Comitato Direttivo.
- c) compie gli atti necessari per l'attuazione dei compiti del Consorzio stesso e ne sovrintende la gestione, in particolare:
 - stipula gli accordi di programma e presiede le conferenze di servizio;
 - rappresenta in giudizio il Consorzio, salva la competenza attribuita al Direttore generale;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti;
 - impartisce al Direttore Generale, per l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento, le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali allo svolgimento dell'attività non fissati negli appositi regolamenti;
 - firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale, non espressamente attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Direttore Generale e ai Dirigenti;
 - dispone la convocazione e presiede la Conferenza dei servizi su argomenti di natura discrezionale e/o di tipo programmatico;
 - provvede alla nomina e revoca del Direttore Generale, in esecuzione delle deliberazioni del Comitato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2. Il Presidente può assumere, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo; tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione dei medesimi, che deve essere tenuta nel termine perentorio di giorni dieci (10) dalla decisione assunta.

3. Il Comitato Direttivo può delegare il Presidente ad assumere provvedimenti di propria competenza nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati nell'atto di delega; tali provvedimenti debbono essere comunicati al Comitato Direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione dei medesimi.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le suddette funzioni sono esercitate dal componente anziano di cui al precedente art. 32.

5. Il Presidente, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge 19/11/1996 n. 48, provvede a dare comunicazione alla Regione degli atti di nomina degli organi consortili, degli atti di determinazione delle relative indennità e del bilancio d'esercizio.

CAPO IV - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 36 - (Composizione, nomina e durata)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, iscritto nell'albo dei Revisori contabili, nominato dal Consiglio Regionale, da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Consiglio Generale del Consorzio, con votazione separata e con voto limitato ad uno, scegliendoli tra gli iscritti nel suddetto albo, con le modalità indicate all'art. 29 e con le maggioranze di cui all'art.32.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; il collegio sindacale è rieleggibile per un secondo mandato.

Art. 37 - (Decadenze e integrazioni)

1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio Generale provvede tempestivamente alla integrazione del Collegio.

2. Il Presidente del Collegio segnala al Consiglio Generale le eventuali assenze ingiustificate dei componenti effettivi alle riunioni del Collegio al fine della declaratoria di decadenza.

3. La decadenza può essere altresì pronunciata in tutti i casi in cui sopravvengono cause di ineleggibilità, in analogia a quanto previsto nel precedente articolo 24 per i componenti il Consiglio Generale.

Art. 38 -(Compiti e funzioni)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla attività del Consorzio.

2. In particolar modo il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i piani economici e finanziari, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, effettua la verifica trimestrale di cassa, controlla la regolarità della contabilità e redige, su di essi, le proprie relazioni .

3. I membri del Collegio dei revisori dei Conti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale.

4. Il Collegio può essere altresì invitato a partecipare, sempre senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi.

TITOLO IV - Organi di gestione

CAPO I - Il Direttore

Art. 39 - (Nomina, trattamento e durata)

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Presidente previa deliberazione del Comitato Direttivo con incarico a termine determinandone il compenso.

2. Al Direttore viene riconosciuto il trattamento economico previsto dalla contrattazione vigente.

3. L'incarico di Direttore ha durata triennale ed è rinnovabile per analoghi periodi.

4. L'incarico può essere revocato con le stesse modalità previste per la nomina.

5. Nel caso di nomina a Direttore di un dirigente interno all'Ente, lo stesso ha diritto al mantenimento del posto di provenienza.

6. Qualora l'incaricato sia titolare di un rapporto d'impiego con la Regione, con un Ente da essa dipendente, lo stesso ha diritto ad essere collocato in aspettativa per il tempo di svolgimento dell'incarico di Direttore del Consorzio con il mantenimento dei benefici di carriera previdenziali ed assistenziali goduti presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso il Consorzio verserà gli oneri previdenziali e assistenziali sul trattamento economico spettante al Direttore tramite l'Ente di provenienza di quest'ultimo.

7. Nei casi di assenza, impedimento o vacanza del posto di Direttore le funzioni dello stesso possono essere temporaneamente attribuite, dal Comitato Direttivo, a personale in possesso di qualifica immediatamente inferiore, con diritto al trattamento retributivo differenziale se tale sostituzione supera i trenta (30) giorni.

Art. 40 (Compiti e responsabilità)

1. Il Direttore è organo tecnico ed ha la responsabilità gestionale del Consorzio. Spettano al Direttore tutti i compiti, compresa la adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

2. Spettano al Direttore, secondo le modalità da definire con specifico Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti, lo svolgimento delle funzioni attribuite ai dirigenti dalla legislazione vigente.

3. Indice la conferenza di servizi e uffici interessati secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

4. Esprime pareri obbligatori non vincolanti su tutte le deliberazioni degli organi amministrativi.

5. E' il capo del personale, in relazione al quale adotta tutti gli atti di gestione, ad eccezione di quelli comportanti passaggio di qualifica, ed irroga le sanzioni disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione di quelle comportanti la sospensione o l'interruzione del rapporto di lavoro, di competenza del Comitato Direttivo.

CAPO II - Struttura amministrativa

Art. 41 - (Il personale)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi viene disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Comitato Direttivo sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Generale a norma dell'art. 26, comma 1, lett. I) del vigente Statuto, ed è ispirata a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, e a principi di professionalità e responsabilità.

2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti ed organismi associati, previo loro consenso, e secondo modalità prefissate nel regolamento che definisce i rapporti reciproci.

3. In attesa della nomina del Direttore Generale, le sue funzioni sono svolte dal Segretario Generale del Comune di Fermo, in analogia a quanto previsto dall'art. 4 della legge istitutiva n. 19/99: in caso di sua assenza o impedimento tali funzioni sono espletate dal Vice Segretario del Comune di Fermo o da altro funzionario allo scopo delegato dal Segretario Generale.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 42 - (Adozione dei regolamenti)

1. Entro un anno dalla nomina degli organi del Consorzio si procederà alla adozione dei seguenti regolamenti:

- a) Regolamento per la disciplina dei contratti ed appalti;
- b) Regolamento di contabilità;
- c) Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- d) Regolamento per il funzionamento del Consiglio generale, del Comitato Direttivo, delle commissioni;
- e) Regolamento per la disciplina delle indennità e dei rimborsi dei componenti degli organi consortili.

2. I regolamenti sono approvati dall'organo competente con unica votazione palese espressa sul testo complessivo proposto.

3. Essi entrano in vigore alla data della loro esecutività, salvo successiva diversa decorrenza stabilita con la deliberazione che li approva.

Art. 43 - (Interpretazioni dello Statuto e dei Regolamenti)

1. Le interpretazioni delle norme e dei regolamenti sono effettuate in maniera autentica dall'organo deliberante, previo parere del Direttore.
2. Qualora la soluzione interpretativa non risulti immediatamente possibile, il Presidente rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 44 - (Funzioni di vigilanza della Regione)

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sulla attività del Consorzio anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei conti al fine di verificare il rispetto delle prestazioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta Regionale, sentita la medesima, può:
 - a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento del Consorzio;
 - b) provvedere, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con nomina di Commissari ad acta;
 - c) sciogliere gli organi del Consorzio per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per gravi irregolarità nella gestione o di dissesto economico e finanziario non ripianato dagli Enti consorziati.
3. Nei casi di scioglimento degli organi del Consorzio il Presidente della Giunta Regionale può nominare un Commissario straordinario che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione, e comunque per un periodo non eccedente quello stabilito nell'atto di nomina.

Art. 45 - (Diritto all'informazione dei consiglieri regionali e dei legali rappresentanti dei consorziati)

1. I consiglieri regionali ed i legali rappresentanti degli Enti consorziati hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, nei limiti che il Regolamento pone a tutela delle persone e dell'interesse dell'Ente.
2. Il Direttore avrà cura di trasmettere ai soggetti consorziati, per assicurare una costante informazione sulla attività del Consorzio, copia di tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale entro venti giorni dalla loro adozione.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti possono avvenire anche a mezzo di trasmissione elettronica.

Art. 46 - (Arbitrato)

1. Le controversie in materia di natura patrimoniale che insorgono tra il Consorzio e i soggetti consorziati sono decise da un collegio arbitrale di tre membri.
2. I tre arbitri sono nominati uno ciascuno dalle due parti interessate, mentre il terzo, con funzioni di Presidente, viene nominato, in caso di disaccordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Fermo.

Art. 47 - (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Capo I – Composizione e scopi

- Art. 1** – Costituzione
- Art. 2** – Denominazione, Natura e Sede
- Art. 3** – Durata
- Art. 4** – Soci fondatori
- Art. 5** – Nuove adesioni
- Art. 6** – Modalità di recesso
- Art. 7** – Finalità

Capo II – Funzioni e competenze

- Art. 8** – Programmazione regionale e territoriale
- Art. 9** – Attività del Consorzio
- Art. 10** – Accordi di programma
- Art. 11** – Conferenza dei servizi
- Art. 12** – Compiti
- Art. 13** – Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione
- Art. 14** – Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

TITOLO II – ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

- Art. 15** – Capitali e mezzi finanziari
- Art. 16** – Quote di partecipazione
- Art. 17** – Contributo annuale di dotazione ordinaria dei partecipanti
- Art. 18** – Patrimonio
- Art. 19** – Strumenti di programmazione
- Art. 20** – Bilancio di previsione
- Art. 21** – Conto consuntivo
- Art. 22** – Servizio di tesoreria

TITOLO III – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 23** – Organi

Capo I – Il Consiglio Generale

- Art. 24** – Composizione
- Art. 25** – Durata e sostituzioni
- Art. 26** – Competenze
- Art. 27** – Convocazione
- Art. 28** – Funzionamento
- Art. 29** – Validità delle sedute e votazioni
- Art. 30** – Obbligo di astensione

Capo II – Il Comitato Direttivo

- Art. 31** – Composizione e durata
- Art. 32** – Elezione
- Art. 33** – Competenze

Capo III – Il Presidente

- Art. 34** – Elezione, durata e rappresentanza
- Art. 35** – Funzioni

Capo IV – Il Collegio dei Revisori dei conti

- Art. 36** – Composizione, nomina e durata
- Art. 37** – Decadenze e integrazioni
- Art. 38** – Compiti e funzioni

TITOLO IV – ORGANI DI GESTIONE

Capo I – Il Direttore

- Art. 39** – Nomina, trattamento e durata
- Art. 40** – Compiti e responsabilità

Capo II – Struttura Amministrativa

- Art. 41** – Il personale

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42** – Adozione dei Regolamenti
- Art. 43** – Interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti
- Art. 44** – Funzioni di vigilanza della Regione
- Art. 45** – Diritto alla informazione dei consiglieri regionali e dei rappresentanti dei consorziati
- Art. 46** – Arbitrato
- Art. 47** – Rinvio